

# Assicurazione "Decennale postuma indennitaria appalti pubblici" (schema tipo 2.4)



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Decennale Postuma Indennitaria Appalti Pubblici

Documento aggiornato il 01 agosto 2024  
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it)  
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.  
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.  
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.  
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.  
Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate ed ai massimali concordati con il Contraente puntualmente indicati nella scheda di polizza e/o nei relativi allegati.

## SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e il Committente, per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

- **Partita 1 – Opere**  
l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi:
  - a) rovina totale o parziale dell'opera;
  - b) gravi difetti costruttivi;purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata
- **Partita 2 – Demolizione e sgombero**  
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

**OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO:** non sono previste opzioni con riduzione di premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:** non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

## SEZIONE B – COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DECENNALE POSTUMA

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare,

quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO:** Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:** non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



**Che cosa NON è assicurato?**

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nell'ambito di ciascuna Sezione non sono assicurati:

**SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA**

1. La Società non è obbligata per:
  - a) vizi palesi delle opere o vizi occulti, comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;
  - b) danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;
  - c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
  - d) danni da azioni di terzi;
  - e) danni da forza maggiore;
  - f) danni da normale assestamento;
  - g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
  - h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;
  - i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
  - l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.
2. La Società inoltre, relativamente a ristrutturazioni, non è obbligata per:
  - a) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
  - b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

**SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DECENNALE POSTUMA**

Per la presente Sezione, l'assicurazione non comprende:

- a) i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

**Rischi esclusi**

**ESCLUSIONI COMUNI PER ENTRAMBE LE SEZIONI**

1. La Società non è obbligata a indennizzare:
  - a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
  - b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
  - c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
  - d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
  - e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
  - f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.
2. La Società non è inoltre obbligata per:
  - a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
  - b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
3. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

Sono inoltre esclusi:

1. i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;</li> <li>2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;</li> <li>3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);</li> <li>4) utilizzo di cripto valute;</li> <li>5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.);</li> </ol> <p>causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) uso di Internet o intranet;</li> <li>b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;</li> <li>c) computer virus o software simili (es. trojan , vermi, ecc.);</li> <li>d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;</li> <li>e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) "Violazione della Privacy e dei Dati";</li> <li>2) "Violazione del Sistema Informatico".</li> </ol> </li> </ol>
--	---



### Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna sezione possono essere previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni e/o dei soggetti assicurati. Per ciascuna partita, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza o sulla Scheda tecnica.

Inoltre, possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

#### SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE POSTUMA

##### Condizioni di assicurazione

1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
  - a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
  - b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
  - c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:
    - 1) certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
    - 2) certificati di qualità dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.
2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

##### Somma assicurata e relativo aggiornamento

1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.
2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Denuncia di sinistro</b></p> <p><u>Sezione A – Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;</li> <li>b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;</li> <li>c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;</li> <li>d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;</li> <li>e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.</li> </ol> </li> <li>2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.</li> </ol> <p><u>Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma</u></p> <p>In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;</li> <li>b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;</li> </ol>
--	--

	<p>c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.</p> <p>In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi in caso di sinistro.</p> <p><u>La denuncia di sinistro può essere presentata:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61</li> <li>- a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</li> <li>- a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it</li> <li>- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a: sinistri@pec.hdia.it, oppure a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it</li> <li>- rivolgendosi al proprio intermediario</li> </ul> <p>Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione</b> Non sono previste prestazioni fornite da enti o strutture convenzionate.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b> Non sono previste altre imprese che si occupano della trattazione dei sinistri</p> <p><b>Prescrizione</b> I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1892 e 1893 del Codice Civile). Se successivamente alla sottoscrizione del contratto il Contraente e/o l'assicurato vengono a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio in base alla quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, deve darne immediata notizia alla Società.</p>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<p>I termini entro i quali la Società si impegna a pagare l'indennizzo possono variare in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società al terzo danneggiato.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.</p>
<b>Rimborso</b>	Non è previsto il rimborso del premio.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. La copertura termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella Scheda Tecnica.</p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la</b>	Esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei
-----------------------------	---

<b>stipulazione</b>	14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).
<b>Risoluzione</b>	Non è prevista alcuna possibilità di risoluzione della polizza.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese costruttrici aggiudicatrici di un appalto pubblico per la protezione dei danni che possono avvenire durante i successivi dieci anni dopo il termine dei lavori dell'opera assicurata.



### Quali costi devo sostenere?

#### Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 18,0% del premio imponibile annuo ed in valore assoluto pari a 18,0 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

#### Regime fiscale

Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al:

- Sezione A – Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma: 21,25%;
- Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma: 22,25%.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a> ; fax: <b>+39.06.42103583</b> ; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b> . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**